

1200/08

2655/08

6323

4102

*Organismo di gestione
e gestione esecutiva*



All'udienza del 21.11.2008 compaiono gli Avv.ti PISTONI per l'opponente e TRIOSSI e RONDANINI per l'opposto i quali discutono la causa e richiamano le conclusioni in atti.

Il G.I.

preso atto di quanto precede, procede alla decisione della causa dando lettura di dispositivo e sentenza.

**Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Varese**

nella persona del dott. Nicola Cosentino, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al n. 2699 reg. gen. aff. cont. dell'anno 2008

tra

██████████ di ██████████ in
persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Besozzo,
presso lo studio dell'Avv. PISTONI, che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale alle liti a margine dell'atto di citazione;

- attore opponente -

e

██████████ elettivamente domiciliato in Casorezzo, presso lo studio
degli Avv.ti RONDANINI e TRIOSSI, che lo rappresentano e difendono
giusta procura speciale alle liti a margine della comparsa di costituzione e
risposta;

- convenuto opposto -

Conclusioni

Per l'attrice: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Varese, contrariis reiectis, così
giudicare: in principalità: dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di
precepto notificato in data 5.5.2008 al signor ██████████ in
qualità di socio accomandatario del ██████████ di
██████████ per mancata indicazione nell'atto di precepto
della data di notifica della sentenza n. 11/08 pubblicata in data 18.2.2008,
emessa dal Tribunale di Varese sezione distaccata di Luino, requisito
richiesto a pena di nullità dello stesso. In subordine: dichiarare
l'insussistenza del diritto dell'intimante a procedere nei confronti della
società ██████████ per la
somma indicata e quantificata in atto di precepto ex art. 615 1° comma
c.p.c.. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio".

Per il convenuto: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza
ed eccezione disattesa, rigettare la domanda attrice, poiché del tutto

infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, condannare la predetta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in riferimento alle prove documentali fornite. Con riserva di articolare i mezzi istruttori che si rendessero necessari. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato la società [REDACTED] [REDACTED] proponeva opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione ai sensi degli artt. 617 1° comma e 615 1° comma c.p.c. con riguardo al precetto notificato in suo danno da [REDACTED] in data 5.5.2008. A motivo dell'opposizione deduceva: a) l'omessa indicazione, nel precetto, della data di notifica della sentenza n. 11/08 emessa dal Tribunale di Varese, sezione distaccata di Luino, pubblicata in data 18.2.2008; b) la non spettanza, tra le spese legali successive alla notifica del precetto, delle voci relative alla consultazione e corrispondenza con il cliente nonché alla posizione e archivio. Formulava quindi le conclusioni in epigrafe riportate. Si costituiva in giudizio il convenuto il quale contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 24.10.2008 il G.I. riteneva la causa matura per la decisione e, senza concedere termini per ulteriori attività difensive, fissava udienza per la discussione della causa e la decisione della stessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

All'udienza odierna, presenti le parti e discussa la causa, il G.I. ha dato lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza.

Motivi della decisione

Il primo motivo di opposizione afferisce al quomodo dell'esecuzione e precisamente alla validità del precetto in quanto privo dell'indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, rappresentato nella specie dalla sentenza prima citata. Trattasi all'evidenza, pertanto, di un motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 1° comma c.p.c..

Il motivo è peraltro infondato.

Infatti, “l'omessa o inesatta indicazione nell'atto di precetto della data di notifica del titolo esecutivo giudiziale non importa la nullità dello stesso precetto, se da questo risultino altri elementi idonei a far individuare senza incertezze la sentenza in forza della quale si intende procedere esecutivamente” (Cass., Sez. 3, *Sentenza n. 8506 del 02/08/1991*; Cass., Sez. 3, *Sentenza n. 3321 del 18/03/1992*).

Nel caso di specie, il precetto notificato alla società debitrice (in atti) contiene una precisa indicazione della sentenza costituente il titolo della pretesa esecutiva azionata, con richiamo dell'Autorità giudiziaria che l'aveva emessa, del suo numero, della sua data di pubblicazione nonché della data di apposizione della formula esecutiva. Tali indicazioni erano certamente più

che sufficienti ad escludere qualsiasi incertezza sul titolo azionato dovendosi pertanto escludere l'eccepita nullità.

Venendo all'esame del secondo motivo di opposizione, questo integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 1° comma c.p.c. vertendo sulla spettanza o meno di spese legali esposte nel precetto e dunque sull'ammontare del credito azionato.

Il motivo è fondato con riguardo alle voci relative alla "formazione fascicolo", alla consultazione cliente" e alla "corrispondenza informativa" atteso che trattasi di attività non riferibili alla fase successiva alla sentenza del giudizio di merito. La formazione del fascicolo è infatti già avvenuta all'inizio di detto giudizio e l'esposizione di ulteriori spese a tale titolo appare una duplicazione ingiustificata. Analogamente, le consultazioni e la corrispondenza con il cliente collocabili nella fase della notifica del precetto, fase preliminare ed estranea all'esecuzione, risultano già retribuite dalle omologhe voci previste per il giudizio di cognizione. Del resto, la natura del precetto di mera diffida ad adempiere il comando contenuto nella sentenza, evidenzia come in esso non possa ravvisarsi quell'atto di impulso processuale (che si avrà solo con il successivo atto introduttivo del giudizio di esecuzione) che giustifica la configurazione di autonome attività difensive del procuratore relative appunto al contatto con il cliente (in tal senso v. Cass., Sez. 2, **Sentenza n. 12270 del 20/08/2002**).

Risultano pertanto non dovute le somme esposte nell'opposto precetto per le voci sopra indicate, per un ammontare complessivo di € 232,00 a titolo di diritti, oltre spese generali iva se non detraibile e cap di legge.

Quanto alla pretesa duplicazione delle spese di notifica del precetto, queste risultano giustificate dal rinnovo del tentativo di notifica.

Non sussistono i presupposti della chiesta condanna al risarcimento del danno da responsabilità "processuale" ex art. 96 c.p.c., sussistendo l'omissione denunciata nell'atto di precetto, pur valido, notificato.

La parziale soccombenza dell'opponente e la modesta rilevanza economica del motivo di opposizione accolto inducono ad un'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata e disattesa, rigetta il motivo di opposizione agli atti esecutivi e accoglie il motivo di opposizione all'esecuzione, accertando che non sono dovute le somme esposte nell'opposto precetto per le voci indicate in motivazione, per un ammontare complessivo di € 232,00 a titolo di diritti, oltre spese generali iva se non detraibile e cap di legge; rigetta la domanda di condanna per lite temeraria.

compensa le spese di lite.

Così deciso all'udienza del 21.11.2008

IL GIUDICE

Dr. Nicola Cosentino

Nicola Cosentino